

NO 13337



DIREZIONE

POSTA IN ARRIVO
DATA 19.7.95
BROT. N. 336



*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

Fiann

p.p. 18

di concerto

COL MINISTERO DELLE FINANZE

e

COL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61;

VISTA la legge 24 maggio 1988, n. 203;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il D.M. n. 5803 in data 1° dicembre 1962, con il quale è stata accordata alla S.p.A. ANIC la concessione di effettuare, nello ambito del proprio stabilimento industriale sito in Ravenna, la lavorazione di tonnellate 68.000 (sessantottomila) annue di butano grezzo al fine di ottenere butadiene destinato alla fabbricazione di gomma sintetica, mediante installazione, in detto stabilimento, di un complesso petrolchimico costituito essenzialmente da un impianto di lavorazione e da un parco serbatoi, collegato a mezzo di un oleodotto multiplo alla darsena idrocarburi esistente sul canale Corsini di Ravenna;

VISTO il D.M. n. 8490 in data 22 febbraio 1967, con il quale la Società concessionaria è stata autorizzata ad installare alcune nuove attrezzature a servizio del complesso petrolchimico sopra citato, nonchè a variare la destinazione di serbatoi già installati;

VISTO il D.M. n. 8832 in data 2 febbraio 1968, con il quale è stata accordata alla Società ANIC la concessione di elevare a complessive tonn. 80.000 (ottantamila) annue di butano grezzo e di idrocarburi C4, la lavorazione per la produzione di butadiene da impiegare nella fabbricazione della gomma sintetica, effettuata nel complesso petrolchimico installato nel proprio stabilimento di Ravenna, mediante la sostituzione del catalizzatore nella sezione di deidrogenazione e l'attuazione di alcune modifiche all'impianto già installato ed al ciclo di produzione;

4 RAM

al



VISTO il D.M. 9506 in data 4 marzo 1970, con il quale è stato concesso alla Società ANIC di elevare a complessive tonnellate 110.000 (centodiecimila) annue la lavorazione di butano grezzo e di idrocarburi C4, eseguita nel proprio stabilimento di Ravenna;

VISTO il D.M. n. 10197 in data 13 gennaio 1972, con il quale è stato concesso alla Società ANIC di sottoporre a trattamento industriale, nel complesso petrolchimico installato presso lo stabilimento di Ravenna, tonnellate 200.000 (duecentomila) annue di miscela di idrocarburi C4 contenente butadiene, al fine di ottenere butadiene destinato alla fabbricazione di gomma sintetica effettuata nello stabilimento stesso, ed è stata altresì autorizzata la Società ANIC a modificare a tale scopo la costituzione dell'impianto di produzione del butadiene esistente;

VISTO il D.M. n. 11772 in data 20 marzo 1979 con il quale è stato concesso alla Soc. ANIC di elevare fino a 350.000 tonnellate annue il quantitativo di miscela idrocarburi C4 contenente butadiene da trattare nel complesso petrolchimico di cui è concessionaria presso il proprio stabilimento industriale, sito in Ravenna;

VISTO il D.M. n. 12579 in data 17 giugno 1982, con il quale la S.p.A. ANIC è stata autorizzata a costruire, a servizio dello stabilimento petrolchimico di Ravenna, una banchina per l'attracco di navi cisterna;

VISTO il D.M. 12966 del 3 agosto 1983 con il quale la Soc. ANIC è stata autorizzata ad installare un tratto di oleodotto del diametro di 12" per olio combustibile ed un serbatoio da mc. 200;

VISTA la domanda in data 27 agosto 1991 con la quale la Enichem ha chiesto il rinnovo della concessione relativa all'esercizio dello stabilimento petrolchimico di Ravenna limitatamente agli impianti adibiti alla lavorazione e stoccaggio di oli minerali nonché la voltura e la cointestazione della titolarità del decreto stesso ad alcune Società;

VISTA la ministeriale n. 612979 del 12 novembre 1991 con la quale questo Ministero, tenuto conto che i frequenti cambi societari non avevano consentito una formalizzazione del rinnovo della concessione scaduta il 1 dicembre 1982, nelle more dell'istruttoria relativa all'istanza del 27 agosto 1991, autorizzava le Soc. Enichem Anic ed altre a gestire in via provvisoria lo stabilimento di cui trattasi, limitatamente al settore petrolifero;

VISTA la nota n. 3175 del 26 giugno 1992, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio nulla osta al rinnovo della concessione di cui trattasi;

VISTA la deliberazione prot. n. 1980 del 5 agosto 1992 con la quale la Giunta Municipale del Comune di Ravenna ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento della citata istanza;

VISTA la nota n. 5181901 del 22 ottobre 1992 con la quale il Ministero della Marina Mercantile, ora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha comunicato di non avere nulla da osservare in merito alla richiesta di rinnovo concessione di cui sopra;

VISTA la nota n. 9202482 del 21 gennaio 1993 con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del 27 agosto 1991;

Ministero dell'Industria, Commercio e Agricoltura, Divisione IX, nota n. 9202482 del 21 gennaio 1993



SENTITA la Commissione Interministeriale per la Disciplina Petrolifera nelle sedute del 1 luglio e 5 ottobre 1993 e 27 gennaio 1994;

VISTA la domanda in data 9 luglio 1985 con la quale la Società Enichem Polimeri ora Ecofuel ha chiesto di essere autorizzata a completare il ciclo produttivo dell'impianto MTBE con il duplice scopo di aumentare la potenzialità dell'impianto per produrre 140.000 t/a di MTBE e completare l'impianto stesso per produrre 120.000 t/a di buteni;

VISTA la nota n. 11017 del 3 settembre 1986 con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'istanza di cui sopra;

VISTA la nota n. 5180798/88 del 10 ottobre 1988 con la quale il Ministero della Marina Mercantile ha espresso il proprio nulla osta all'accoglimento dell'istanza del 9 luglio 1985;

VISTA la domanda in data 21 settembre 1987 con la quale la Soc. Enichem Anic ha chiesto di essere autorizzata ad installare e gestire una nuova linea da 10" per g.p.l.;

VISTA la nota n. 4057 del 1 marzo 1989 con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio nulla osta, subordinatamente ad alcune prescrizioni formalmente accettate dalla Società con lettera del 5 maggio 1989;

VISTA la nota n. 5181919 in data 21 luglio 1989 con la quale il Ministero della Marina Mercantile ha accolto, per quanto di competenza, l'istanza del 21 settembre 1987;

VISTA la domanda in data 13 ottobre 1987 con la quale la Società Enichem Elastomeri ha chiesto l'autorizzazione a ristrutturare l'esistente impianto di butadiene;

VISTA la nota n. 8807196 del 24 febbraio 1989 con la quale il Ministero delle Finanze ha reso noto di non avere nulla in contrario all'accoglimento della suindicata istanza;

VISTA la nota n. 5181123/88 dell'11 novembre 1988 con la quale il Ministero della Marina Mercantile ha espresso il proprio nulla osta all'accoglimento dell'istanza del 13 ottobre 1987;

VISTA la domanda in data 24 novembre 1989 con la quale la Società Enichem Anic ha chiesto di essere autorizzata a costruire sette nuovi tratti di tubazioni per prodotti diversi e un nuovo tratto per g.p.l.;

VISTA la nota n. 9104394 del 13 novembre 1992 con la quale il Ministero delle Finanze, ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra, subordinatamente ad alcune prescrizioni, formalmente accettate dalla Società con lettera del 5 aprile 1993;

VISTA la nota n. 5182361 del 17 settembre 1993 con la quale il Ministero della Marina Mercantile ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'istanza del 24 novembre 1989;

VISTA la ministeriale n. 696858 del 6 settembre 1993 con la quale la Società Ecofuel è stata autorizzata ad installare una nuova colonna di lavaggio idrocarburi C4, in parallelo con una preesistente, nell'impianto per la produzione di MTBE;

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Produttive



VISTA la nota n. 59/AP del 13 settembre 1993 con la quale si è reso noto la fusione per incorporazione della ECP Enichem Polimeri S.r.l. e della Enichem Anic S.r.l. nella Enichem S.p.A.;

VISTA la ministeriale n. 696370 del 28 giugno 1993 con la quale la Società Ecofuel è stata autorizzata a produrre, nell'esistente impianto di metilterbutilene - MTBE, anche etilterbutilene - ETBE - , ferma restando la capacità annua di 140.000 tonnellate, già autorizzata;

VISTO il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTA l'opportunità di accogliere le menzionate istanze;

D E C R E T A:

Art. 1 - E' rinnovata fino al 1 dicembre 2002 ed intestata alla Società Enichem Elastomeri Srl, Ecofuel SpA e Enichem SpA la concessione relativa all'esercizio dello stabilimento petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona 107.

Art. 2 - Le Società cointestatari della concessione di cui al precedente art. 1 sono altresì autorizzate, per quanto di singola pertinenza a:

- modificare l'esistente impianto di M.T.B.E in conformità dei progetti tecnici allegati alle istanze citate in premessa;
- ristrutturare l'esistente impianto di butadiene
- installare sette nuovi tratti di tubazione per prodotti diversi ed uno per g.p.l.
- installare una linea da 10" per g.p.l.

Art. 3 - A seguito delle autorizzazioni e delle operazioni societarie sopra richiamate lo stabilimento risulta attualmente così articolato:

Pertinenze ENICHEM ELASTOMERI Srl

IMPIANTI LAVORAZIONE

- Impianto butadiene della capacità lavorativa di ton/a 100.000

PARCO SERBATOI, costituito da n. 69 serbatoi per complessivi mc. 80092, così suddivisi:

-G1	mc. 7500	olio combustibile
-G2	mc. 7500	olio combustibile
-G3	mc. 20000	olio combustibile
-STK2	mc. 25	olio combustibile
-20V54	mc. 60	olio combustibile
-20V55	mc. 60	olio combustibile
-20V56	mc. 60	olio combustibile
-20S404	mc. 70	olio combustibile
-0140V7	mc. 200	olio combustibile
-39S5	mc. 16	gasolio
-12V1	mc. 25	olio esausto
-12V2	mc. 1.2	olio esausto
-12V3	mc. 1.2	olio esausto
-12V4	mc. 1.2	olio esausto
-12V5	mc. 1.2	olio esausto
-12V6	mc. 1.2	olio esausto
-12V7	mc. 1.2	olio esausto
-12V8	mc. 1.2	olio esausto
-12V9	mc. 1.2	olio esausto
-12V10	mc. 1.2	olio esausto



-12V11	mc.	10	olio esausto
-12V12	mc.	10	olio esausto
-12V13	mc.	10	olio esausto
-12V14	mc.	6	olio esausto
-12V15	mc...	112	olio esausto
-12V16	mc.	30	olio esausto
-12V17	mc.	30	olio esausto
/ -S1801A	mc.	207	esano e/o cicloesano
/ -S1801B	mc.	207	esano e/o cicloesano
/ -S1802	mc.	1000	esano e/o cicloesano
/ -S102	mc.	250	esano e/o cicloesano
/ -S201	mc.	500	esano e/o cicloesano
/ -S202	mc.	500	esano e/o cicloesano
/ -S204	mc.	1500	esano e/o cicloesano
/ -S205	mc.	1500	esano e/o cicloesano
/ -S703	mc.	1500	esano e/o cicloesano
-S504	mc.	400	olio aromatico
-S505	mc.	400	olio aromatico
/ -S6A	mc.	3800	MTBE/ETBE
/ -S6B	mc.	3800	MTBE/ETBE
/ -A1	mc.	110	g.p.l.
/ -A2	mc.	110	g.p.l.
/ -A4	mc.	110	g.p.l.
/ -A5	mc.	110	g.p.l.
/ -B1	mc.	500	g.p.l.
/ -B2	mc.	500	g.p.l.
/ -B3	mc.	500	g.p.l.
/ -B4	mc.	500	g.p.l.
/ -B5	mc.	500	g.p.l.
/ -B21	mc.	900	g.p.l.
/ -B22	mc.	900	g.p.l.
/ -B23	mc.	900	g.p.l.
/ -B24	mc.	900	g.p.l.
/ -C1	mc.	2000	g.p.l.
/ -C2	mc.	2000	g.p.l.
/ -S57	mc.	5000	g.p.l.
/ -S58	mc.	5000	g.p.l.
/ -S59	mc.	5000	g.p.l.
/ -A6	mc.	110	toluolo
/ -A7	mc.	110	toluolo
/ -D11	mc.	500	toluolo
/ -D6	mc.	500	toluolo
/ -S103	mc.	250	olii paraff.naftenici
/ -S104	mc.	250	olii paraff.naftenici
/ -S105	mc.	250	olii paraff.naftenici
/ -S1161	mc.	250	olii paraff.naftenici
/ -S502B	mc.	250	olii paraff.naftenici
/ -S15	mc.	400	olii paraff.naftenici
/ -S16	mc.	400	olii paraff.naftenici

Banchina idrocarburi, composta dalle seguenti linee per prodotti petroliferi

-n. 1 tubazione	16"	per olio combustibile
-n. 1 tubazione	12"	per g.p.l.(butadiene) in fase liquida
-n. 1 tubazione	12"	per g.p.l.(idrocarburi C4) in fase liquida
-n. 1 tubazione	8"	per g.p.l.(idrocarburi C4) in fase vapore
-n. 1 tubazione	8"	per g.p.l.(butadiene) in fase vapore
-n. 1 tubazione	6"	per g.p.l.(buteni) in fase liquida



- n. 1 tubazione 4" per g.p.l.(buteni) in fase vapore
- n. 1 tubazione 8" per g.p.l.etilbenzolo
- n. 1 tubazione 6" per g.p.l.benzolo, toluolo, stirolo
- n. 1 tubazione 10" per MTBE (eteremetilterbutilico), componente alto ottanico per benzine
- n. 1 tubazione 12" per olio aromatico CABOT
- n. 1 tubazione 10" per g.p.l.
- n. 1 tubazione 6" per toluolo

Servizi

- Trattamento acque di carico
- Trattamento acque scarico (esterno stabilimento - Gestione Sirambiente S.r.l.)
- Rigenerazione oli esausti
- Frazionamento aria

Pertinenze ECOFUEL S.p.A.

- Impianto Metil Ter Butil Etere (MTBE)
- Serbatoio 905V9 mc. 10 MTBE/ETBE

Pertinenze ENICHEM S.p.A.

- Pipe line Etilene

Fanno parte dello stabilimento anche le seguenti Società che hanno stoccaggi di prodotti petroliferi (utilizzati come lubrificanti o combustibili)

Enerbeton Srl

- S101 mc. 50 CEM. olio combustibile
- S102 mc. 3280 CEM. olio combustibile
- Totale stoccaggi: mc. 3330

Enichem Syntesis SpA

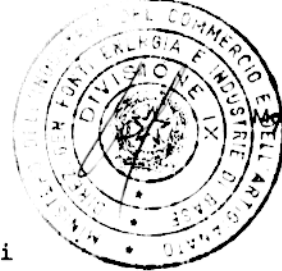
- S009A mc. 200 esano

Inoltre nel complesso petrolchimico sono installati impianti chimici e di servizio di cui sono titolari le Società Enichem Elastomeri e Enichem SpA cointestatatarie della concessione e le Società Frene Srl, Snia-BPD SpA, Ambiente SpA, EVC SpA. I.G.I SpA, Enichem Agricoltura SpA, Enichem Syntesis SpA e Great Lakes SpA.

Detti impianti vengono di seguito elencati per notizia, secondo quanto dichiarato dalle società medesime:

Pertinenze ENICHEM ELASTOMERI S.r.l.

- Gomma CIS - Polibutadiene
- Polimeri e Lattici speciali
- Lattici concentrati
- Lattici carbossilati
- Polidienne SOL 1
- Polidienne SOL 2 (NEOCIS) già Polisoprene
- Centro Ricerche Polimeri
- Copolimero acrilonitrile butadiene stirolo
- Polibutadiene in emulsione
- Gomme alto stiroliche
- Gomme acriliche
- Gomme SBR



n. 44 Serbatoi destinati al contenimento di prodotti chimici

Banchina idrocarburi composta dalle seguenti linee per prodotti chimici

- n.1 tubazione 8" per soda caustica
- n.1 tubazione 10" per dicloroetano
- n.1 tubazione 6" per isoprene
- n.1 tubazione 4" per ammoniaca liquida
- n.1 tubazione 8" per ammoniaca gassosa
- n.1 tubazione 6" per acrilonitrile
- n.1 tubazione 2" per acrilonitrile
- n.1 tubazione 8" per cloruro vinile monomero
- n.1 tubazione 6" per acetato vinile monomero
- n.1 tubazione 4" per cloruro vinile monomero
- n.1 tubazione 10" per metanolo
- n.1 tubazione 2" per metanolo
- n.1 tubazione 6" per vapore
- n.1 tubazione 2" per acqua potabile
- n.1 tubazione 3" per azoto
- n.1 tubazione 2" per aria compressa
- n.1 tubazione 3" per acqua grezza
- n.1 tubazione 6" per sfiati in torcia
- n.1 tubazione 6" per fogna organica
- n.1 tubazione 20" (in cemento) per acque meteoriche

Pertinenze FRENE Srl

-Centrale Termoelettrica

Pertinenze SNIA - BPD SpA

-Impianto HTPB Polibutadiene

Pertinenze ENICHEM SpA (ex Enichem ANIC Srl)

-Essiccazione resine ABS e Colorazione granuli

Pertinenze AMBIENTE SpA

-Cementificio

Pertinenze EVC SpA

-
- Cloruro di vinile (CVM)
 - Cloruro di polivinile sospensione (PVC/S)
 - n. 4 Serbatoi destinati al contenimento di prodotti chimici

Pertinenze I.G.I. SpA:

-
- Frazionamento aria (nuovo impianto)
 - Impianto liquefazione e stoccaggio di liquidi (ossigeno - azoto - argon)

Pertinenze ENICHEM AGRICOLTURA SpA

-
- Fertilizzanti
 - Preparazione gas di sintesi Texaco

Ministero dell'Industria e del Commercio - Divisione IX - n. 44



- Acido Nitrico
- Nitrato Ammonico
- Concimi Complessi
- Concimi Liquidi da Urea
- Concimi Composti

n. 18 Serbatoi destinati al contenimento di prodotti chimici

Pertinenze ENICHEM SYNTESIS SpA

- Acetato di polivinile
- Dispersioni acetoviniliche
- Difenoli
- Dimetilcarbonato
- Difenilcarbonato

n. 22 Serbatoi destinati al contenimento di prodotti chimici

Pertinenze GREAT LAKES SpA

- Diolo
- Polifunzionale
- Rav.7

Art. 4 - L'esercizio definitivo delle opere di cui all'art. 2 resta subordinato, ai sensi dell'art. 41 del già citato Regolamento, all'esito positivo del relativo collaudo che dovrà essere effettuato da parte di una apposita Commissione al fine di verificare la conformità delle opere realizzate ai progetti di massima approvati.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico con funzioni di presidente ed uno amministrativo di questa Direzione Generale e da un funzionario tecnico od amministrativo del Ministero delle Finanze.

A giudizio della Direzione Generale delle Fonti di Energia del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'anzidetta Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo della stessa Amministrazione, e da un rappresentante statale della Stazione Sperimentale per i Combustibili.

La richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata da codesta Società allo scrivente.

Art. 5 - Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo delle nuove opere sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di Navigazione, approvato con il D.P.R. 16 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.

Art. 6 - Alle Società concessionarie è fatto obbligo di tenere in efficienza ed in perfetto stato di conservazione gli impianti petroliferi oggetto di concessione.

Art. 7 - Le Società concessionarie per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, sono tenute ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, citata nelle premesse, e successive variazioni od integrazioni. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 8 - La presente concessione si intende inoltre rilasciata a tutto rischio e pericolo delle Società concessionarie e le Amministrazioni concedenti non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - segue nota n. 1 del



dall'esercizio degli impianti oggetto di concessione possano comunque terzi.

Art. 9 - Resta confermato l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme fiscali e di sicurezza che regolano gli impianti di deposito e di lavorazione degli oli minerali, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 203/88 e relative norme attuative.

Art. 10 - Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base aggiorna annualmente la consistenza dello stabilimento petrolchimico rispetto a quanto riportato nell'art. 3 del presente decreto sulla base delle successive autorizzazioni rilasciate nell'anno di riferimento dalle Amministrazioni concedenti e di quanto dichiarato dalla Società concessionaria per le opere minori più significative.

Art. 11 - Le Società concessionarie sono tenute a rilasciare, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione si intenderà che le Società concessionarie abbiano rinunciato alle autorizzazioni accordate con il presente decreto.

Roma, - 9 1 1985

IL MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane
e delle Imposte Indirette
IL DIRETTORE GENERALE

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Fonti di
Energia e delle Industrie di Base
IL DIRETTORE GENERALE

IL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti
IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
DIVISIONE IX

La presente copia, composta da n.9.....fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 11 LUG. 1985

IL FUNZIONARIO

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base

1365



UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI FERRARA
SEDE DI RAVENNA
Via Alberoni, 41 - 48100 RAVENNA
Tel. 0544219452 - Fax 0544219712

ACCISA SUGLI OLI MINERALI

LICENZA DI ESERCIZIO

RAY00117N

Visto il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);

Vista la denuncia presentata in data 05/11/2002 dalla Ditta **POLIMERI EUROPA SPA - P.I./C.F. 03823300821** con sede in **VIA ENRICO FERMI N. 4 - 72100 BRINDISI (BR)** rappresentata dal Sig. **CLARIZIA GIORGIO - C.F. CLRGRG44R31A489C**

Vista l'autorizzazione comunale rilasciata in data 21/10/2002 protocollo n.47417/02
Visto il verbale di collaudo in data 28/10/1997

Si rilascia alla Ditta **POLIMERI EUROPA SPA - P.I./C.F.03823300821** con sede in **VIA ENRICO FERMI N. 4 - 72100 BRINDISI (BR)** rappresentata dal Sig.**CLARIZIA GIORGIO - C.F. CLRGRG44R31A489C**

LICENZA

per l'esercizio di :
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO-OLI MINERALI COMMA 1
Situato in **VIA BAIONA, 107 - RAVENNA (RA).**
Al predetto impianto è attribuito il codice ditta **RAY00117N.**

La consistenza dell'impianto è la seguente:
N. 1 **SERBATOI** di mc 7.00 per Benzina senza piombo
N. 1 **SERBATOI** di mc 10.00 per Olio da gas
NUMERO COLONNINE : 1

N. 2 **EROGATORI** per Benzina senza piombo
N. 1 **EROGATORI** per Olio da gas

Addi, 10/04/2003

IL DIRETTORE
(Loreto Ing. Mazza)

DIRETTORE
Dott. D.S. 13500

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	
AL NUMERO	44
IN DATA	12/05/2003
FIRMA	



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Piazza del Popolo, 1 - 48100 Ravenna - Centralino 0544.482.111

PARTITA IVA 00354730392 - www.comune.ra.it
c.r.mod.188

Servizio Politiche di Sostegno e Rapporti con Consorzio e Az. USL.

P.T. 24569/1998

P.G. 3957/2002



1371

II DIRIGENTE

- Premesso che con proprio precedente provvedimento P.G. 24569/98 del 04/08/2000 è stata autorizzata la Società ENICHEM S.p.A. nella persona del Direttore dello Stabilimento di Ravenna, con sede in Via Baiona n.107 Ravenna, al deposito e all'utilizzo del gas tossico solfuro di carbonio presso il proprio Centro Ricerche Sperimentali - isola 12, per un consumo annuo di Lt. 100, sotto la direzione tecnica del Dott. Augusto Fabbri, e a condizione che il deposito del solfuro di carbonio, avvenga nel locale utilizzato esclusivamente al suo contenimento e che vengano adottate le cautele previste dalla scheda di sicurezza;
- Vista la nota P.G. 3957 del 24/01/2002 con la quale il Dott. Alberto Fogli, in qualità di Direttore della POLIMERI EUROPA S.r.L., Stabilimento di Ravenna Via Baiona n.107, comunica che con atto di conferimento del Notaio Ciro De Vincenzo, rogito rep.n. 100430/837 del 01/02/2002 la Società ENICHEM S.p.A ha trasferito a titolo di conferimento nella Società POLIMERI EUROPA S.r.L. il ramo di azienda "Attività Chimiche Strategiche" comprensivo anche dello Stabilimento di Ravenna e pertanto chiede che l'autorizzazione P.G. 24569/98 del 04/08/2000 rilasciata alla Società Enichem S.p.A. venga volturata a favore della Società POLIMERI EUROPA S.r.L.;
- Visto l'atto di conferimento del Notaio Ciro De Vincenzo di Milano, rogito rep. n. 100430/837 del 01/02/2002;
- Vista la nota prot. n.1033 del 23/02/2002 con la quale il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.USL. di Ravenna, comunica che la Commissione Provinciale Gas Tossici ha espresso parere favorevole alla voltura dell'autorizzazione a condizione che, la Società Polimeri Europa S.r.l. produca idonea dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante e controfirmata dal Direttore Tecnico che nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- Vista la nota P.G. 8796 del 22/02/2002 con la quale il Dott. Alberto Fogli in qualità di Direttore dello Stabilimento e il Dott. Augusto Fabbri in qualità di Direttore Tecnico congiuntamente dichiarano che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato alla Società Enichem S.p.A e che, la direzione tecnica dei servizi relativi all'utilizzo e alla detenzione del gas tossico rimane affidata al Dott. Augusto Fabbri;
- Visto il Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con R.D. 9 gennaio 1927 n.147 come modificato dal D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854;

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	
AL NUMERO	46
IN DATA	21/11/02
FIRMA	

- Vista la Circolare n.3 dell'11/01/1983 riguardante le attribuzioni del Medico Provinciale, trasferite al Sindaco in data 31/12/1982 ai sensi dell'art. 46 della L.R. 4/5/1982 n.19;

AUTORIZZA

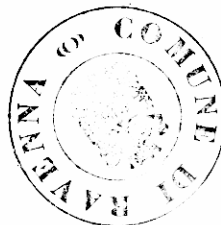


la voltura dell'autorizzazione P.G. 24569/98 del 04/08/2000 a favore della Società POLIMERI EUROPA S.r.L., nella persona del Direttore dello Stabilimento di Ravenna, con sede in via Baiona n. 107 Ravenna.

La Direzione Tecnica relativa all'uso del gas tossico rimane affidata al Dott. Augusto Fabbri, laureato in chimica pura.

La presente autorizzazione è vincolata all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 9/1/1927 n. 147 e successive modificazioni e di tutte le prescrizioni contenute nell'atto P.G. 24569 del 04/08/2000.

Ravenna, 12 marzo 2002



Il Dirigente
Dr.ssa Vanna Moro



RIF.TO P.G. 46065/2002
VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE:
"SOCIETA' POLIMERI EUROPA S.P.A."
Ravenna, 3/02/2003

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Vanna Moro





COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Piazza del Popolo, 1 - 48100 Ravenna - Centralino 0544.482.111

PARTITA IVA 00354730392 - www.comune.ra.it
c.r. mod. 188



1393

Servizio Politiche di Sostegno e Rapporti con Consorzio e Az. USL

P.T. 32313/1998

P.G. 4029/2002

Atto trascritto al Registro Generale
degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna

AL NUMERO 29

IN DATA 30/9/02

FIRMA

II DIRIGENTE

- Premesso che con proprio precedente provvedimento P.G. 47302 del 17/10/2001 è stata autorizzata la Società ENICHEM S.p.A. nella persona del Direttore dello Stabilimento di Ravenna, con sede in Via Baiona n.107 Ravenna, all'utilizzo del gas tossico solfuro di carbonio per un quantitativo inferiore a Lt.5 nel Laboratorio centrale dello Stabilimento di Ravenna sotto la direzione tecnica dell'Ing. Migliavacca Massimo.
- Vista la nota P.G. 4029 del 24/01/2002 con la quale il Dott. Alberto Fogli, in qualità di Direttore della POLIMERI EUROPA S.r.L., Stabilimento di Ravenna Via Baiona n.107, comunica che con atto di conferimento del Notaio Ciro DeVincenzo, rogito rep.n. 100430/837 del 01/02/2002 la Società ENICHEM S.p.A. ha trasferito a titolo di conferimento nella Società POLIMERI EUROPA S.r.L. il ramo di azienda "Attività Chimiche Strategiche" comprensivo anche dello Stabilimento di Ravenna e pertanto chiede che l'autorizzazione P.G. 47302 del 17/10/2001 rilasciata alla Società Enichem S.p.A. venga volturata a favore della Società POLIMERI EUROPA S.r.L.;
- Visto l'atto di conferimento del Notaio Ciro De Vincenzo di Milano, rogito rep. n. 100430/837 del 01/02/2002;
- Vista la nota prot. n.1029 del 23/02/2002 con la quale il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.USL. di Ravenna, comunica che la Commissione Provinciale Gas Tossici ha espresso parere favorevole alla voltura dell'autorizzazione a condizione che, la Società Polimeri Europa S.r.l. produca idonea dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante e controfirmata dal Direttore Tecnico che nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- Vista la nota P.G. 11697 dell'11/03/2002 con la quale il Dott. Alberto Fogli in qualità di Direttore dello Stabilimento dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato ad eccezione della direzione tecnica che non è più affidata all'Ing. Migliavacca Massimo ma è stato incaricato quale Direttore Tecnico l' Ing. Alessandro Giannini;
- Vista la successiva nota P.G. 20321 del 22/04/2001 con la quale il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Az.USL. di Ravenna, comunica che la Commissione Provinciale Gas Tossici ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico della direzione tecnica all'Ing. Alessandro Giannini;
- Visto il Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con R.D. 9 gennaio 1927 n.147 come modificato dal D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854;
- Vista la Circolare n.3 dell'11/01/1983 riguardante le attribuzioni del Medico Provinciale, trasferite al Sindaco in data 31/12/1982 ai sensi dell'art. 46 della L.R. 4/5/1982 n.19;

AUTORIZZA

la voltura dell'autorizzazione P.G. 47302 del 17/10/2001 a favore della Società POLIMERI EUROPA S.r.L., nella persona del Direttore dello Stabilimento di Ravenna, con sede in via Baiona n. 107 Ravenna.

La Direzione Tecnica relativa all'uso del gas tossico è affidata all'Ing. Alessandro Giannini.

La presente autorizzazione è vincolata all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 9/1/1927 n. 147 e successive modificazioni.

Ravenna, 6 maggio 2002

Il Dirigente
Dr.ssa Vanna Moro



RIF.TO P.G. 46066/2002

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE:

"SOCIETA' POLIMERI EUROPA S.P.A"

Ravenna, 3/02/2003

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Vanna Moro



RIF.TO P.G. 82617/2004

VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO/:

DOTT. AUGUSTO FABERI

LAUREATO IN CHIMICA PURA

RAVENNA, 11/02/2005

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Vanna Moro





COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Piazza del Popolo, 1 - 48100 Ravenna - Centralino 0544.482.111

PARTITA IVA 00354730392 - www.comune.ra.it

Servizio Politiche di Sostegno e Rapporti con Consorzio e Az. USL

P.T. 24946/1998

P.G. 18972/2003



1342

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	
AL NUMERO	72
IN DATA	6/5/03
FIRMA	

IL DIRIGENTE

Premesso che con precedente provvedimento P.G. 3959 del 12/03/2002, è stata volturata a favore della Società POLIMERI EUROPA S.r.l., l'autorizzazione P.G. 56357 del 6/11/2001 con la quale era stata autorizzata la Società Enichem S.p.A. Stabilimento di Ravenna sito in Via Baiona n. 107, al deposito di 15.000 t. di ammoniaca nel serbatoio criogenico e al deposito di 117 t. di ammoniaca nelle tubazioni, sotto la direzione tecnica dell'Ing. Giannini Alessandro;

Vista l'istanza P.G. 46067 del 17/09/2002 con la quale il Dott. Alberto Fogli in qualità di Direttore della Polimeri Europa Stabilimento di Ravenna Via Baiona n. 107, comunica la variazione della ragione sociale delle Società Polimeri Europa da S.r.l. in S.p.A;

Vista la nota P.G. 63210 del 13/12/2002, con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.USL. di Ravenna comunica che la Commissione Provinciale Gas Tossici ha preso atto della variazione della nuova ragione sociale;

Vista la successiva istanza P.G. 63891 del 18/12/2002 con la quale il Dott. Alberto Fogli, sopra generalizzato, chiede che la direzione tecnica per la detenzione del gas tossico "ammoniaca liquida" stoccaggio criogenico sia affidata al Dott. Domenico Ottaviani laureato in Ingegneria Chimica;

Vista la nota Prot. n. 813 dell'11/02/2003 con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Az.USL comunica che la Commissione Provinciale Gas Tossici ha preso atto della sostituzione dell'Ing. Giannini Alessandro con l'Ing. Ottaviani Domenico;

Visto il Regolamento Speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con R.D. 09/01/1927 n.147, modificato con il D.P.R. n.854 del 10/06/1955;

Vista la Circolare n.3 dell'11/01/1983 riguardante le attribuzioni del Medico Provinciale, trasferite al Sindaco in data 31/12/1982 ai sensi dell'art. 46 della L.R. 4/5/1982 n.19;

AUTORIZZA

la Società POLIMERI EUROPA S.p.A, nella persona del Direttore dello Stabilimento di Ravenna sito in Via Baiona n. 107, al deposito di 15.000 tonnellate di ammoniaca nel serbatoio criogenico esistente e al deposito di 117 tonnellate di ammoniaca presenti nelle tubazioni.

La Ditta dovrà munirsi di :

- registro per l'annotazione delle verifiche trimestrali sul funzionamento del rilevatore riportante la data, l'esito della verifica, e la firma della persona che ha eseguito il controllo;

- registro per le verifiche effettuate alle tubazioni e/o condutture riportante la data, l'esito della verifica, e la firma della persona che ha eseguito il controllo;
- registro degli allarmi in cui deve essere riportata la data, la motivazione che ha determinato l'allarme, il tipo di soglia superata, la durata del superamento e la firma del Direttore dell'impianto.

Il Responsabile tecnico dell'impianto è l'Ing. Ottaviani Domenico.



La presente autorizzazione è vincolata all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 9/01/1927 n.147 e successive modificazioni.

Il presente atto sostituisce il precedente provvedimento P.G. 3959 del 12/03/2002.

Ravenna, 4 aprile 2003

Il Dirigente
Dr.ssa Vanna Moro



 RIF.TO P.G. 29333/2004

VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO :

DOTT. ING. ROSARIO PIRO

LAUREATO IN INGEGNERIA CHIMICA

RAVENNA ,11/02/2005

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Vanna Moro





COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

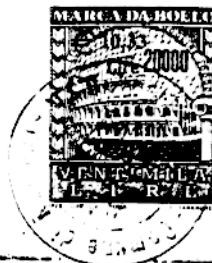
Piazza del Popolo, 1 - 48100 Ravenna - Centralino 0544.482.111

PARTITA IVA 00354730392 - www.comune.ra.it
c.r.mod.188

Servizio Politiche di Sostegno e Rapporti con Consorzio e Az. USL

P.T. 32313/1998

P.G. 47302/2001



Atto trascritto nel Registro Generale
degli Atti dell'EniChem Ravenna

AL NUMERO 491

IN DATA 15/11/02

FIRMA [Signature]

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza P.G. 32313 del 31/07/1998 con la quale la Società EniChem di Ravenna nella persona dell'Ing. Federico Zerbo, Direttore dello Stabilimento di Ravenna sito in Via Baiona n.107, chiede l'autorizzazione alla detenzione e all'utilizzo del gas tossico "solfuro di carbonio" presso il Laboratorio centrale per un quantitativo pari a Lt.30;

Vista la nota Prot. n.1739 del 23/03/1999 con la quale il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Ravenna chiede la presentazione di ulteriore documentazione affinché la Commissione Provinciale Gas Tossici possa esprimere il relativo parere;

Vista la successiva istanza P.G. 24089 del 16/06/1999, con la quale la Società EniChem riferisce di avere ridotto il deposito del "solfuro di carbonio" ad un quantitativo inferiore a Lt. 5 a far data dal 31/05/1999, e contestualmente chiede l'annullamento della precedente istanza sopraindicata P.G. 32313/1998;

Vista la nota Prot. n.5427 del 30/08/1999, con la quale il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.USL. di Ravenna comunica che la Commissione Provinciale Gas Tossici ha espresso il parere che quantitativi inferiori a Lt. 5 di solfuro di carbonio in deposito non necessitano dell'autorizzazione prevista dal R.D. n.147 del 09/01/1927, mentre, l'utilizzo di qualsiasi quantitativo è soggetto ad autorizzazione e pertanto è necessario che venga inoltrata la documentazione integrativa già richiesta con precedente nota Prot. n.1739 del 23/03/1999;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla Società EniChem in data 28/05/2001 P.G. 27684;

Vista la nota Prot. n.5370 del 14/03/2001 con la quale il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.USL. di Ravenna, comunica che la Commissione Provinciale Gas Tossici ha esaminato la documentazione ed in particolare quella integrativa, ed ha espresso parere favorevole all'utilizzo di un quantitativo inferiore a Lt. 5 di "solfuro di carbonio" nel Laboratorio centrale dello Stabilimento EniChem sotto la responsabilità tecnica dell'Ing. Migliavacca Massimo Riccardo;

Visto il Regolamento Speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con R.D. 09/01/1927 n.147, modificato con il D.P.R. n.854 del 10/06/1955;

Vista la Circolare n.3 dell'11/01/1983 riguardante le attribuzioni del Medico Provinciale, trasferite al Sindaco in data 31/12/1982 ai sensi dell'art. 46 della L.R. 4/5/1982 n.19;

Preso atto che il deposito di "solfuro di carbonio" è ridotto ad un quantitativo inferiore a Lt. 5;

AUTORIZZA

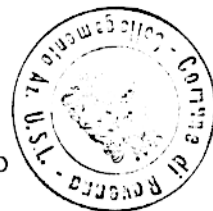
la Società Enichem S.p.A, Stabilimento di Ravenna, nella persona del Direttore dello Stabilimento di Ravenna con sede in Via Baiona n. 107 Ravenna, all'utilizzo del gas tossico "solfuro di carbonio" per un quantitativo inferiore a Lt. 5 nel Laboratorio centrale dello Stabilimento Enichem sito in Via Baiona n. 107 Ravenna .

Il Responsabile tecnico è l' Ing Migliavacca Massimo Riccardo.

La presente autorizzazione è vincolata all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 9/01/1927 n.147 e successive modificazioni.

Ravenna, 17 ottobre 2001

Il Dirigente
Dr.ssa Vanna Moro





Provincia di Ravenna

Settore Ambiente e Suolo

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

del 23/08/2004

Oggetto: D.P.R. 18/04/1994 n. 420, D.M. 11/01/1995, D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, L.R. 21/04/1999 n. 3 - Rilascio autorizzazione alla realizzazione delle modifiche all'impianto butadiene per installazione boiler e recupero materie prime - Isola 15, stabilimento in via Baiona n. 107 - Ravenna, di proprietà della Società Polimeri Europa S.p.A. avente sede legale in via E. Fermi n.4 - Brindisi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

VISTA l'istanza in data 07/06/2004 della Società Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi via E. Fermi n.4, indirizzata allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Ravenna, con la quale la Società stessa chiede il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche all'impianto butadiene per installazione boiler e recupero materie prime - Isola 15, stabilimento in via Baiona n. 107 - Ravenna, di proprietà della Società;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con comunicazione prot. n. exDEM2B-3189 class. L.21/53 del 30/07/2004;

VISTO l'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420;

VISTO il DM 11/01/1995 così come modificato dal DM 26/07/1996 in materia di opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata;

VISTI gli articoli nn. 30 e 31 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, relativi al conferimento di funzioni in materia di energia alle Regioni ed agli enti locali;

VISTO l'articolo 122 della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che in specifico richiama le competenze della Provincia per l'art. 17 del DPR 203/88 e per l'autorizzazione di impianti per la lavorazione e trasformazione di oli minerali;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto rientra al punto 1 dell'allegato A al DM 11/01/1995 così come modificato dal DM 26/07/1996;

DISPONE

ai sensi del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e dell'art. 1 del DM 11/01/1995 così come modificato dal DM 26/07/1996, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche all'impianto butadiene per installazione boiler e recupero materie prime - Isola 15, stabilimento in via Baiona n. 107 - Ravenna, di proprietà della Società Polimeri Europa S.p.A. avente sede legale in via E. Fermi n.4 - Brindisi con l'obbligo dell'osservanza della vigente normativa fiscale e di sicurezza.

Le modifiche in oggetto sono da sottoporre a collaudo ai sensi dell'art.11 del DPR 420/94 e ai sensi dell'art. 48 del Regolamento del codice della navigazione.

L'Autorità Marittima potrà effettuare ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del codice della navigazione i controlli, le verifiche e le ispezioni ritenute necessarie.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg N 282

Esatte L 052

IL RESPONSABILE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E SUOLO
(Dott. Stenio Naldi)

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	
AL NUMERO	160
IN DATA	30/08/04
FIRMA	



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 532

Classificazione: 09-10-04 2006/12/0

del 07/09/2006

Oggetto: LEGGE 239/2004, D.P.R. 420/94, L.R. 26/2004 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL PERIODO DI ESERCIZIO PROVVISORIO ALLE SOCIETA' POLIMERI EUROPA S.P.A., ECOFUEL S.P.A. ED ENIPOWER S.P.A. PER LO STABILIMENTO PETROLCHIMICO SITO IN RAVENNA VIA BAIONA N° 107

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 398

Esatte L. 052

IL RESPONSABILE

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE



VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 relativo a "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali" che in particolare agli artt. 4 e 10 disciplina rispettivamente la procedura per il rilascio di concessione e l'esercizio provvisorio;

VISTA la Legge 23 agosto 2004 n. 239 relativa a " Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che all'art. 11 comma 2 lett. a) stabilisce che:

"le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente"

e all'art. 1 comma 56 stabilisce che:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali"

VISTA la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004 che ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 relativa a " Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" che all'art. 3 comma 1 lett. d) stabilisce che:

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	AL NUMERO	262
	IN DATA	06/11/2006
	FIRMA	

"1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: ...

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della Legge 239/2004 ..."

VISTO il provvedimento n. 704 del 02/12/2002 con il quale questa Provincia ha disposto la voltura alle Società Polimeri Europa S.p.A. ed Ecofuel S.p.A. del decreto n° 15837 del 09/02/1995 rilasciato alla Società Enichem Elastomeri S.r.l., Ecofuel S.p.A. e Enichem S.p.A. dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 420/94, il rilascio dell'autorizzazione del periodo di esercizio provvisorio alle società Polimeri Europa S.p.A. ed Ecofuel S.p.A. per lo stabilimento petrolchimico sito in Ravenna Via Baiona n° 107 di cui al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 15837 del 09/02/1995, con l'obbligo dell'osservanza della vigente normativa fiscale e di sicurezza;

VISTA la nota in data 04/02/2003, acquisita da questa Provincia al PG 2003/13644, con la quale la Società Enipower S.p.A, con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Vanoni n° 1, ha chiesto a questa Provincia la cointestazione del decreto n° 15837 del 09/02/1995 rilasciato alle Società Enichem Elastomeri S.r.l., Ecofuel S.p.A. e Enichem S.p.A. dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e già volturato da questa Provincia con provvedimento n° 704 del 02/12/2002 alle Società Polimeri Europa S.p.A. ed Ecofuel S.p.A.;

VISTO il provvedimento n° 254 del 11/04/2006 con il quale è stato autorizzato il rinnovo dell'esercizio provvisorio per sei mesi e precisamente fino al 08/09/2006

CONSIDERATO CHE con l'istanza acquisita da questa Provincia al PG 74309/2006, le Società Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi Via Enrico Fermi n° 16, Ecofuel S.p.A. con sede legale in Milano Viale Brenta n° 27/29 ed Enipower S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Piazza Vanoni n° 1 hanno chiesto un ulteriore rinnovo dell'autorizzazione del periodo di esercizio provvisorio per lo stabilimento petrolchimico sito in Ravenna Via Baiona n° 107;

DISPONE

1. Il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 420/94 del periodo di esercizio provvisorio **per un periodo di sei mesi e comunque fino alla data del 08/03/2007** alle Società Polimeri Europa S.p.A. , Ecofuel S.p.A. ed Enipower S.p.A. per lo stabilimento petrolchimico sito in Ravenna Via Baiona n° 107 di cui al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 15837 del 09/02/1995, con l'obbligo dell'osservanza della vigente normativa fiscale e di sicurezza.

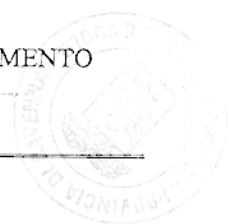


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Naldi Stenio)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 07/09/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 07/09/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 638

del 31/10/2006

Classificazione: 09-10-04 2006/15/0

Oggetto: LEGGE 23/08/2004 N° 239, D.P.R. 18/04/1994 N° 420, L.R. 26/2004 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL PERIODO DI PROVA PER MESSA A PUNTO DELL'IMPIANTO DI DEPOSITO DI GPL RELATIVAMENTE ALLE PENSILINE DI CVARICO/SCARICO FERROCISTERNE E AI NUOVI SERBATOI TUMULATI INSTALLATI PRESSO L'ISOLA 25 DELLO STABILIMENTO "EX ENICHEM" DI RAVENNA DI PROPRIETA' DI POLIMERI EUROPA S.P.A. - SEDE LEGALE MILANO VIALE BRENTA N° 27/29.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N.

656

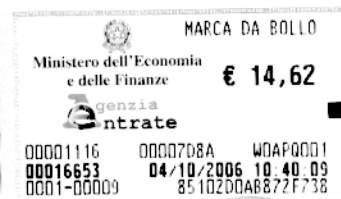
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Esatte L.

0,52

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE



VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994 n° 420 relativo a "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali" che in particolare agli artt. 4 e 10 disciplina rispettivamente la procedura per il rilascio di concessione e l'esercizio provvisorio;

VISTA la Legge 23 agosto 2004 n° 239 relativa a "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che all'art. 1 comma 2 lett. A) stabilisce che:

"le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente"

e all'art. 1 comma 56 stabilisce che:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

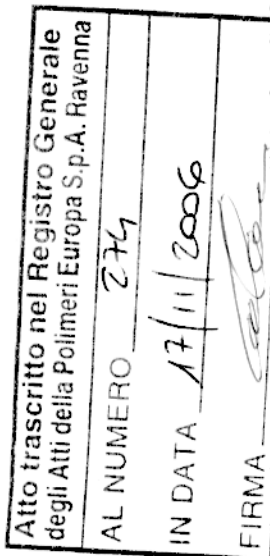
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;

VISTA la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n° 165 del 7 ottobre 2004 che ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n° 420/1994 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";



VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n° 26 relativa a "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" che all'art. 3 comma 1 lett. d) stabilisce che:

"Le Province esercitano le seguenti funzioni: ...

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56 della Legge 239/2004...";

CONSIDERATO CHE con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n° 221 del 24/05/2001 questa Provincia ha disposto l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo deposito di GPL nello stabilimento di Ravenna Via Baiona n° 107 (Comune di Ravenna), come struttura consortile fra società del Gruppo ENI (Enichem S.p.A., Ecofuel S.p.A., Agipgas) realizzato in sostituzione di strutture esistenti da adeguare ai sensi del D.M. 31.10.1994 e costituito da n° 15 serbatoi orizzontali tumulati della capacità totale di 39.000 mc.;

CONSIDERATO CHE con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n° 443 del 27/08/2002 – e successivi rinnovi – questa Provincia ha disposto l'autorizzazione al periodo di prova per messa a punto dell'impianto di deposito di GPL relativamente ai nuovi serbatoi tumulati installati presso l'isola 25 dello stabilimento "ex Enichem" di Ravenna di proprietà di Polimeri Europa S.p.A. e di Ecofuel S.p.A.;

CONSIDERATO CHE con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n° 582 del 22/08/2003 – e successivi rinnovi – questa Provincia ha disposto l'autorizzazione al periodo di prova per messa a punto dell'impianto di deposito di GPL relativamente alle pensiline di carico/scarico ferrocisterne dello stabilimento "ex Enichem" di Ravenna di proprietà di Polimeri Europa S.p.A. e di Ecofuel S.p.A.;

CONSIDERATO CHE con nota acquisita da questa Provincia al PG 15072/2005 le Ditte Polimeri Europa S.p.A. – sede legale Brindisi Via Enrico Fermi n° 16 ed Ecofuel S.p.A. – sede legale Milano Viale Brenta n° 27/29- hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione del periodo di prova per la messa a punto ed il collaudo, ai sensi del DPR 420/94, dell'impianto di deposito di GPL per i nuovi serbatoi tumulati installati presso l'isola 25 dello stabilimento "ex Enichem" di Ravenna di proprietà delle Società stesse;

CONSIDERATO CHE con nota acquisita da questa Provincia al PG 32536/2005 le Ditte Polimeri Europa S.p.A. – sede legale Brindisi Via Enrico Fermi n° 16 – ed Ecofuel S.p.A. – sede legale Milano Viale Brenta n° 27/29 –hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione del periodo di prova per la messa a punto ed il collaudo ai sensi del DPR 420/1994, delle pensiline di carico/scarico ferrocisterne a seguito del completamento dei lavori;

VISTO il verbale del 15/04/2003 con il quale la Commissione di Collaudo, prevista dall'art. 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, ha dichiarato la rispondenza dell'impianto ai progetti approvati;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n° 282 del 02/05/2006 con il quale è stato autorizzato il rinnovo del periodo di prova per la messa a punto per un periodo di sei mesi e comunque fino al 15/10/2006;

CONSIDERATO CHE con l'istanza acquisita da questa Provincia al PG 81542/2006 del 29/09/2006 le Ditte Polimeri Europa S.p.A. – sede legale Brindisi Via Enrico Fermi n° 16 – ed Ecofuel S.p.A. – sede legale Milano Viale Brenta n° 27/29- hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione del periodo di prova per la messa a punto ed il collaudo ai sensi del DPR 420/94, delle pensiline di carico/scarico ferrocisterne e dei nuovi serbatoi tumulati installati presso l'isola 25 dello stabilimento "ex Enichem" di Ravenna di proprietà delle Società stesse;

CONSIDERATO CHE l'impianto in oggetto rientra nella fattispecie di cui alla Legge 23 agosto 2004 n° 239 all'art. 1 comma 56 lett. d) "variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali";



CONSIDERATO CHE occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione del periodo di prova per la messa a punto dell'impianto di deposito di GPL relativamente alle pensiline di carico/scarico ferrocisterne e di nuovi serbatoi tumulati installati presso l'isola 25 dello stabilimento "ex Enichem" di Ravenna di proprietà di Polimeri Europa Sp.A. e di Ecofuel S.p.A., anche al fine di poter procedere alla nomina della commissione di collaudo e all'espletamento del collaudo stesso, ora di competenza di questa Provincia per effetto delle sopra richiamate normative di conferimento delle funzioni;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento

DISPONE

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/04/1994 n° 420 il rinnovo del periodo di prova per la messa a punto **per un periodo di sei mesi e fino al 15/04/2007** per l'impianto di deposito di GPL relativamente alle pensiline di carico/scarico ferrocisterne e di nuovi serbatoi tumulati installati presso l'isola 25 dello stabilimento "ex Enichem" di Ravenna di proprietà di Polimeri Europa S.p.A. – sede legale Brindisi Via Enrico Fermi n° 16 ed Ecofuel S.p.A. – sede legale Milano Viale Brenta n° 27/29- così suddivisi:

Proprietà POLIMERI EUROPA S.p.A.

Per una capacità complessiva di mc 18.000.

n. 1 serbatoio	V-01	orizzontale tumulato, da mc	1000	per GPL	(butadiene)
n. 1 serbatoio	V-02	orizzontale tumulato, da mc	1000	per GPL	(butadiene)
n. 1 serbatoio	V-03	orizzontale tumulato, da mc	1000	per GPL	(butadiene)
n. 1 serbatoio	V-09	orizzontale tumulato, da mc	3000	per GPL	(butadiene)
n. 1 serbatoio	V-10	orizzontale tumulato, da mc	4000	per GPL	(mix idrocarburi C4)
n. 1 serbatoio	V-11	orizzontale tumulato, da mc	4000	per GPL	(mix idrocarburi C4)
n. 1 serbatoio	V-12	orizzontale tumulato, da mc	4000	per GPL	(mix idrocarburi C4)

Proprietà ECOFUEL S.p.A.

Per una capacità complessiva di mc 9.000.

n. 1 serbatoio	V-04	orizzontale tumulato, da mc	1000	per GPL	(Raffinato 1/2)
n. 1 serbatoio	V-05	orizzontale tumulato, da mc	2000	per GPL	(Raffinato 1/2)
n. 1 serbatoio	V-06	orizzontale tumulato, da mc	2000	per GPL	(Raffinato 1/2)
n. 1 serbatoio	V-07	orizzontale tumulato, da mc	2000	per GPL	(Raffinato 1/2)
n. 1 serbatoio	V-08	orizzontale tumulato, da mc	2000	per GPL	(Raffinato 1/2)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Stenio Naldi



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 31/10/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 31/10/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____ ;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PARTITA IVA 00354730392

927

Area Direzione Operativa
Collegamento A.USL. Servizi Sanitari
P.T. 24569/98

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti dell'EniChem Ravenna	
AL NUMERO	202
IN DATA	26/05/00
FIRMA	



IL DIRIGENTE

Vista l'istanza P.G. 24569 del 03/06/98 con la quale la Società Enichem S.p.A. nella persona dell'Ing. Federico Zerbo Direttore dello Stabilimento di Ravenna, sito in Via Baiona n.107 Ravenna, chiede l'autorizzazione alla detenzione e all'utilizzo del gas tossico "Solfuro di carbonio" presso il proprio Centro Ricerche Sperimentale - Isola 12 per un consumo annuo di 100 Lt.;

Vista la successiva istanza PG. 15172 del 21/04/99 con la quale l'Ing. Federico Zerbo, comunica l'affidamento della direzione tecnica dei servizi relativi alla detenzione e utilizzo del gas tossico sopracitato, al Dott. Fabbri Augusto laureato in Chimica pura.

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.USL. di Ravenna con nota prot.n. 4103 del 10/07/2000 a condizione che il deposito di "Solfuro di Carbonio" avvenga nel locale utilizzato esclusivamente al suo contenimento e che vengano adottate le cautele previste dalla scheda di sicurezza, come dichiarato, in corso di validità;

Visto il Regolamento Speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con R.D. 09/01/1927 n.147, modificato con il D.P.R. n.854 del 10/06/1955;

Vista la Circolare n.3 dell'11/01/1983 riguardante le attribuzioni del Medico Provinciale, trasferite in data 31/12/1982 ai sensi dell'art. 46 della L.R. 4/5/1982 n.19;

AUTORIZZA

la Società Enichem S.p.A - nella persona del Direttore dello Stabilimento di Ravenna, con sede in Via Baiona n. 107 Ravenna, al deposito e all' utilizzo del gas tossico "Solfuro di carbonio" presso il proprio Centro Ricerche Sperimentali - Isola 12 per un consumo annuo di Lt. 100. A condizione che il deposito del "Solfuro di Carbonio" avvenga nel locale utilizzato esclusivamente al suo contenimento e che vengano adottate le cautele previste dalla scheda di sicurezza, come dichiarato, in corso di validità.

La direzione tecnica relativa all'uso del gas tossico è affidata al Dott. Fabbri Augusto, laureato in Chimica pura.

COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PARTITA IVA 00354730392

La presente autorizzazione è vincolata all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 9/01/1927 n.147 e successive modificazioni.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel foglio Annunzi Legali della Provincia di Ravenna a cura e spese della Società interessata.

Ravenna, 4 agosto 2000

Il Dirigente
Dr.ssa Vanna Moro





COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PARTITA IVA 00354730392

Unità Organizzativa Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi

Via Mura di Porta Serrata n.11 - Tel.0544 482029 - Fax n.482031

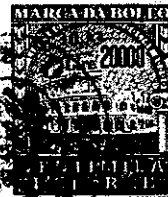
Atto trascritto nel Registro Generale
degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna

AL NUMERO 39

IN DATA 28/10/2002

FIRMA

Ravenna, 21.4.2002



Prot. Gen. n.415593/02

Cod.regionale n. 390 143 003

IL DIRIGENTE

- Visto il D.P.C.M. 11.9.89 - "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione";
- Vista la legge regionale 18.8.1994 n.33, "Esercizio delle funzioni amministrative ed indirizzi programmatici in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. Abrogazione delle leggi regionali 17 maggio 1986 n.16, 21 dicembre 1987 n.45 e 17 giugno 1993 n.27.";
- Visto il decreto legislativo 11.2.1998 n.32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15.3.1997 n.59;
- Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 29.2.2000 n.1399 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione - intervento sostitutivo regionale (proposta della Giunta regionale in data 16.2.2000, n. 203);
- Visto il decreto legislativo 18.8.2000 n.267;
- Vista l'autorizzazione dirigenziale prot.gen.n. 40958/01 dell'1.10.2001, relativa all'impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato sito in Ravenna, via Baiona n.107, di proprietà della soc. ENICHEM S.p.A. avente la seguente composizione:

n.1 colonnina multiprodotto con tre erogatori, per l'erogazione di benzina super, benzina super senza piombo e gasolio collegata ad un serbatoio metallico interrato da mc.7 per la benzina super, ad un serbatoio da mc.5 per la benzina super senza piombo e ad un serbatoio da mc.10 per il gasolio;

Capacità geometrica complessiva mc.22;

L'impianto è dotato dei dispositivi di recupero vapori previsti dalle norme vigenti.

Vista l'istanza prot. gen. n. 15593, pervenuta in data 22.3.2002, con la quale la soc. POLIMERI EUROPA s.r.l. comunica :

- che con atto del Notaio Ciro De Vincenzo di Milano, rogito rep. n.100430/8937 dell'1.1.2002, la soc. Enichem S.p.A. ha trasferito a titolo di conferimento nella soc.Polimeri Europa s.r.l. il ramo di azienda "attività chimiche strategiche" comprensivo dello stabilimento di Ravenna, via Baiona 107 e quindi anche dell'impianto di distribuzione di carburanti in argomento;

- di modificare l'impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato di cui sopra nel modo seguente:
 - destinando alla benzina senza piombo il serbatoio da mc. 7 precedentemente destinato alla benzina super;
 - svuotando il serbatoio da mc. 4 precedentemente destinato alla benzina senza piombo lasciandolo a disposizione per eventuali future necessità;
- Vista la documentazione agli atti si ritiene opportuno, in conformità alla normativa vigente, di dover prendere atto del conferimento d'azienda e delle modifiche comunicate;

PRENDE ATTO

1. del trasferimento di titolarità per conferimento di ramo d'azienda, avvenuto in data 1.1.2002, con atto del notaio Ciro De Vincenzo di Milano Rep n.100.430/8.937, relativo allo stabilimento di Ravenna, via Baiona n.107 comprensivo del distributore di carburanti ad uso privato;
2. delle modifiche consistenti:
 - nella sostituzione della benzina super con benzina senza piombo nel serbatoio da mc.7;
 - nello svuotamento del serbatoio da mc.4 da lasciare a disposizione per eventuali future necessità.

Per cui, alle condizioni e prescrizioni che seguono,

L ' A U T O R I Z Z A Z I O N E

si intende così aggiornata:

Impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato sito in Ravenna, via Baiona n.107, codice regionale n. 390 143 003, di proprietà della soc. POLIMERI EUROPA s.r.l., con sede in Brindisi, via E.Fermi n.4, codice fiscale n. 03823300821, avente la seguente composizione :

- n.1 colonnina multiprodotto per l'erogazione di benzina benzina senza piombo e gasolio collegata ad un serbatoio metallico interrato da mc.7 per la benzina per la benzina senza piombo e ad un serbatoio da mc.10 per il gasolio;

Capacità geometrica complessiva mc. 17,00;

L'impianto è dotato dei dispositivi di recupero vapori previsti dalle norme vigenti nonché di un serbatoio da mc.4 svuotato e tenuto a disposizione per eventuali future necessità;

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

- 1) L'Autorità concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che dal funzionamento delle apparecchiature potrebbero derivare a terzi;
- 2) La società dovrà provvedere a tutte le misure di sicurezza, sanitarie e ambientali prescritte dalle leggi e dalle competenti autorità; dovrà consentire il libero accesso all'impianto dei funzionari dell'Amministrazione delle Finanze, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativo all'attività dell'impianto, nonché agli altri funzionari e agenti preposti al controllo e alla vigilanza;
- 3) Il presente atto potrà essere revocato in qualsiasi momento dietro preavviso a termini di legge e potrà essere modificato ed assoggettato all'osservanza di altre condizioni senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo;
- 4) E' vietato all'impresa di apportare modifiche all'impianto, di dare allo stesso una destinazione diversa e di trasferire ad altri la titolarità dell'autorizzazione, senza aver provveduto a darne comunicazione a questa Amministrazione;
- 5) Le colonnine erogatrici dovranno essere prive delle indicazioni relative al prezzo;
- 6) La società è obbligata ad adibire l'impianto esclusivamente al rifornimento dei propri automezzi, escludendo ogni cessione di carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito;
- 7) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento valgono le norme di cui al D.P.C.M. 11.9.89, la L.R. 18.8.94 n.33, il decreto legislativo 11.2.1998 n.32, la deliberazione di Consiglio regionale n. 1399 del 29.2.2000, nonché tutte le norme vigenti in materia; in caso di inosservanza delle prescrizioni e condizioni che precedono o delle citate norme di legge, saranno applicate anche le sanzioni previste;



(PRIVATO-POLIMERI EUROPA-2002)

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI**
Dott.ssa Patrizia Alberici